

periodico bimestrale
dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti di
Siracusa
Spedizione in
Abb. postale 70%
Filiale di Siracusa
Anno XI - N. 3
n. 63 dalla fondazione)
Maggio - Giugno 2007

sommario

- 3 **L**a questione morale
di Giovanni Stella
- 4 **L**e prospettive previdenziali
nella riforma delle professioni
intellettuali
di Antonio Pastore
- 9 **L'**azione di contrasto
all'evasione della Guardia di
finanza: la metodologia di
controllo nelle indagini
finanziarie
di Serena Aveta
- 15 **F**rodi carosello:
giurisprudenza comunitaria
e diritto italiano
di Maria Cristina Bruno
- 18 **S**aluto al Presidente del
Tribunale Francesco Fabiano
di Giovanni Stella
- 19 **I**l finanziamento dei soci
Aspetti civilistici
*di Alessandro Bruni e
Giuseppe Burgio*
- 22 **B**iblioteca

Cercasi Presidente...

di Massimo Conigliaro

Dopo sei anni, con una proroga che di fatto è valsa un ulteriore mandato, si torna a votare per esprimere il nuovo Consiglio Nazionale. Un adempimento importante cui sono chiamati i neoeletti consigli degli Ordini, nel delicato momento di attuazione del D. Lgs. 139/2005 riguardante l'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Tredici consiglieri da eleggere, compreso il Presidente, cui sarà demandato il compito di governare la categoria nei prossimi cinque anni, in un Consiglio nel quale siederanno anche otto ragionieri espressi dai relativi elettori.

La categoria dei dottori commercialisti si presenta a tale appuntamento logorata da anni di diatribe all'interno del Consiglio Nazionale, al termine di un mandato assai travagliato, iniziato con la Presidenza di Francesco Serao, proseguito - a seguito di dimissioni - da Antonio Tamborrino prima e Mario Damiani dopo, per poi ritornare - all'esito di un giudizio amministrativo - ad Antonio Tamborrino. Abbiamo assistito, a volte sbiottati, a divisioni e diatribe - per lo più germinate dalla contestata legge sull'Albo Unico - che non hanno giovato alla categoria, della quale spesso ci si è dimenticati di attuarne la tutela.

Adesso, dopo oltre sei anni, si torna a votare. Bisogna designare il *leader* della categoria: occorre una figura autorevole, leale, che sappia condurre le sfide cui sono chiamati i dottori commercialisti, con un occhio di riguardo alla riforma delle professioni ed al ruolo che il sistema ordinistico può ancora svolgere nonché alla imprescindibile tutela della nostra Cassa di Previdenza, sollecitandone l'autonomia nell'ottica della prosecuzione della professione del dottore commercialista anche con l'entrata in vigore del D. Lgs. 139/2005; occorre un Presidente che ascolti la base, ne avverta le esigenze, ne valorizzi i percorsi formativi e governi con fermezza il piccolo e variegato Parlamento di categoria formato da 21 componenti. Troppi. Probabilmente bastavano gli undici del passato (erano proprio necessarie così tante poltrone?) E non venite a raccontarci che il numero, l'unione, fa la forza. Non è vero, l'esperienza lo insegna. Contano piuttosto gli attributi e le capacità di chi è al comando! Le qualità del leader, unite ad una irrepressibile condotta morale, costituiscono l'unica via per ottenere risultati positivi per il futuro dei dottori commercialisti.

NOVITÀ FISCALI?

il fisco
RISPONDE!

GUARDI SUL RETRO

Gaetano Ambrogio riconfermato Presidente dell'Ordine di Siracusa

**RISULTATI DELLE ELEZIONI PER SETTE CONSIGLIERI DOTTORI COMMERCIALISTI
DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI SIRACUSA**

LISTA DOTTORI COMMERCIALISTI

CANDIDATO PRESIDENTE
GAETANO AMBROGIO

VOTI DI LISTA
171

Preferenze:

- 136 CONIGLIARO MASSIMO
- 119 FARANDA DINO
- 83 CIRASA GIUSEPPE
- 82 SPADARO SALVATORE
- 73 ZAPPALÀ ROBERTO
- 72 MUDÒ LETIZIA
- 68 ARENA GAETANO
- 61 MARTORANA GIORGIO
- 49 MIGLIORE PAOLA
- 35 GANDOLFO LUIGI
- 30 LUPO MARCO

LISTA TUTTI IN ORDINE

CANDIDATO PRESIDENTE
SALVATORE DE BENEDICTIS

VOTI DI LISTA
83

Preferenze:

- 70 SALVAGGIO ANNA
- 68 ALIOTO GIUSEPPE
- 64 CONIGLIARO ANDREA
- 64 ASSENZA CARLO
- 63 CONTRAFATTO LUIGI
- 62 MOTTA SIMONA
- 14 FERRARINI LUIGI
- 13 DE BENEDICTIS MASSIMO
- 8 GIARRIZZO ALBERTO
- 7 TAFURI SANTORO
- 6 CASSIA ALESSANDRA

In base ai risultati suindicati risultano eletti:
Presidente Gaetano Ambrogio; Consiglieri per la lista di maggioranza Massimo Conigliaro, Dino Faranda, Salvatore Spadaro, Giuseppe Cirasa, Roberto Zappalà e Consigliere per la lista di minoranza Salvatore De Benedictis.

Il nuovo Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili si insedierà il 1° gennaio 2008 e sarà composto da undici componenti. Oltre ai sette dottori commercialisti ne faranno parte quattro ragionieri, le cui elezioni hanno riportato il seguente esito: Alfio Pulvirenti (Vice Presidente), Rosario Bongiovanni, Antonino Trommino e Salvatore Geraci (Consiglieri).

il dottore commercialista

PROFESSIONE E CULTURA

Bimestrale dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti di Siracusa

Direttore

Gaetano Ambrogio

Direttore Responsabile

Massimo Conigliaro

Editore

*Ordine dei Dottori Commercialisti
di Siracusa*

Consiglio dell'Ordine di Siracusa

Presidente

Gaetano Ambrogio

Vice Presidente

Massimo Conigliaro

Segretario

Dino Faranda

Tesoriere

Paola Migliore

Consiglieri

*Gaetano Arena
Guglielmo Di Pietro
Pierluigi Incastrone
Salvatore Spadaro
Concetta Vinci*

Redazione e Amministrazione

Ordine dei Dottori Commercialisti di Siracusa
Via Reno, 21 - 96100 SIRACUSA
Tel. 0931 64354 - Fax 0931 64027
www.odcsr.it - giornale@odcsr.it

Composizione e Stampa

Nuova Grafica di A. Invernale
Via G. Matteotti, 118
Tel. 0931.942744 - 96014 FLORIDIA (SR)
Reg. Trib. di Siracusa n. 2/97 del 12/2/1997
Riproduzione Riservata - Diffusione gratuita

*Gli articoli esprimono esclusivamente
il pensiero personale degli autori
e non impegnano in alcun modo il giornale*

Numero chiuso in tipografia il 30/06/2007
l' tiratura: 1300 copie

Per un Simposio

La questione morale

di Giovanni Stella

Da anni nella nostra Nazione si pone, a singhiozzo, il tema della questione morale, vero nodo cruciale di ogni democrazia degna di chiamarsi tale.

Democrazia, è noto essere, secondo l'eccezione lessicale, la traduzione dal greco di "Governo di Popolo". Ma la espressione è talmente generica che tutti se ne sono appropriati, financo taluni regimi totalitari che si sono autodefiniti democratici.

Una democrazia è tale quando veramente il popolo considerato sovrano è in grado di poter esprimere liberamente il proprio voto sulla base di un convincimento personale, frutto di una libertà di pensiero.

Di fatto, poi, e l'Italia non sfugge a questa regola, anzi ne è espressione palese, il voto del singolo in larga parte viene controllato e/o condizionato da chi per mestiere esercita l'attività del politico a tempo pieno.

Ne consegue che il voto d'opinione è sempre più contenuto o condizionato e che il risultato elettorale corrisponde solo in parte – talora minoritaria – a quello che è l'auspicio e il volere del cittadino in periodo neutro, cioè al di fuori della campagna elettorale che da mezzo di diffusione delle idee e dei programmi è diventata ricerca mirata di consensi ottenuti con i più disparati mezzi che di democrazia non hanno quasi nulla.

Pur tuttavia quando per una ragione o l'altra si rinvia un'elezione, libera espressione popolare, gli aventi diritto al voto – che ugualmente in reiterate vicine elezioni manifestano disinteresse alle urne, disertandole – si precipitano volentieri ad esercitare il loro diritto al voto, ancorchè con le precisazioni anzidette delle quali in molti non prendono neppure coscienza.

L'uso abusato (si perdoni l'allitterazione) dello strumento democratico distorto in Italia, dopo mezzo secolo di lento, costante, progressivo decadimento ha portato a far porre sul tavolo *la questione morale* come vera questione che investe e coinvolge interamente la questione politica e democratica.

È da millenni peraltro che la gestione sulla cosa pubblica, *Res-publica*, e perciò Repubblica, è il tema portante su cui si incentra lo snodo delle regole per la civile e pacifica convivenza nelle società, che sia equilibrata e con meno ingiustizie possibili.

È un tema che pur avendo avuto via via nei secoli una evoluzione in positivo – lenta e costante – non ha portato a soluzione significativa il problema, rimasto in parte una utopia.

Fra le discrasie della società di oggi, l'argomento, che emerge e riaffonda in alternanza, è dunque la questione morale, che riguarda il mondo politico nazionale, e non solo.

Riguarda anche i più disparati settori della vita pubblica e di quella privata, non escludendo alcuno.

Neppure le libere professioni. Neppure quella dei dottori commercialisti, la nostra, alla quale ci onoriamo di appartenere.

Ora è la questione morale si pone come obiettivo da affrontare anche per noi.

È di questo che, prioritariamente, occorrerà parlare.

È su questo che, sin d'ora, necessita il confronto.

Per la nuova classe dirigente di una categoria nobile, storica, unica, proiettata nel futuro, perché di fatto si è acuito viepiù il distacco tra l'Organo di governo nazionale e il territorio locale sul quale sono radicati i Colleghi che ormai, da tempo, non riescono più a capire dove andiamo, anzi avvertono la sensazione – che è concretezza – di venire tutti quanti schiacciati sotto il peso enorme e insostenibile di adempimenti di pertinenza dell'A.F. che il legislatore ha inopinatamente scaricato sul contribuente, perciò su di noi che lo assistiamo.

Adempimenti peraltro assai gravosi e da espletarsi in favore del fisco e senza alcun corrispettivo a fronte degli stessi, con l'aggiunta pericolosa e penalizzante di tutta la normativa Antiriciclaggio che trasformandoci in investigatori, anche qui non retribuiti, ha dato il colpo di grazia alla nostra professione.

Le rissosità interne al Consiglio nazionale hanno oltrepassato le mura del palazzo, vanamente invocato casa di vetro, agorà aperta all'ascolto diretto di tutti i Colleghi.

Tutto induce a ritenere e a dare la sensazione che la politica nazionale istituzionale sia rissa, alterco, scambio talora ingiurioso di dichiarazioni irresponsabili lanciate, senza riflettere, soltanto nel tentativo di neutralizzare l'avversario del momento.

Ci si batte per la conquista o per la conservazione di una poltrona, vanamente intesa potere, e non ci si avvede che stiamo perdendo la professione.

Le prospettive previdenziali nella riforma delle professioni intellettuali

di Antonio Pastore¹

*Presidente Cassa Nazionale di Previdenza
e Assistenza Dottori Commercialisti*

Signori Presidenti, Onorevoli Deputati,
Vi ringrazio, anche a nome del Consiglio di Amministrazione che ho l'onore di presiedere, per l'occasione che ci viene offerta con l'odierno incontro nell'ambito dell'indagine conoscitiva in relazione all'esame dei progetti di legge in materia di riforma delle professioni, per poter formulare le nostre considerazioni al disegno di legge di iniziativa governativa.

A tal proposito, è doveroso ripercorrere alcuni significativi momenti che hanno caratterizzato la storia della Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti.

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti, nata nel 1963 e privatizzata con D.Lgs. del 30 giugno 1994, n. 509, con effetto dal 1° gennaio 1995, nel corso dell'anno 2001 avviò una fase di studio finalizzata a conseguire condizioni di sostenibilità del proprio sistema previdenziale che, nonostante gli invidiabili saldi patrimoniali/finanziari annuali e demografici, produceva un deficit previdenziale latente molto consistente. Va precisato che detto sistema era stato riformato con legge n. 21 del 1986, quando la Cassa era ancora un ente di diritto pubblico.

La stabilità patrimoniale e finanziaria da bilancio civilistico e attuariale era ed è dovuta al-

la concomitanza di due fattori:

- 1) un bacino demografico estremamente giovane;
- 2) un sistema di finanziamento a ripartizione nella fase di accumulo.

Il sistema di finanziamento a ripartizione, tipico della gestione pubblica della previdenza, è quel sistema in base al quale, a regime, gli iscritti versano contributi che sono utilizzati dall'Ente per la corresponsione delle rendite ai pensionati, concretizzando un semplice trasferimento di reddito dagli attivi ai pensionati. Questo implica un patto intergenerazionale tra soggetti di diverse generazioni, sulla base del quale l'Ente pagherà le future pensioni agli attuali assicurati con i contributi che incasserà dagli iscritti futuri.

Tale sistema nella fase iniziale del proprio ciclo di vita (la cui durata complessiva si attesta intorno agli 80 anni) consente di accumulare elevate giacenze patrimoniali dato che, a fronte di un elevato numero di contribuenti, il numero di coloro che ricevono una prestazione previdenziale è estremamente esiguo.

Come noto, il sistema a ripartizione è stato introdotto nella previdenza pubblica italiana nel secondo dopoguerra, sostituendo il sistema a capitalizzazione (che commisura le prestazioni ai contributi versati), per garantire l'erogazione delle pensioni falcidiate dalla svalutazione delle riserve accantonate.

Nell'ambito di questo sistema di finanziamento, al momento della privatizzazione, la Cassa ereditò un elevato debito pensionistico latente derivante dal metodo di calcolo reddituale della pensione e dall'esiguità dei contributi. Infatti, tale metodo di calcolo è risultato molto ge-

1) TESTO DELL'AUDIZIONE PRESSO LE COMMISSIONI RIUNITE GIUSTIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ESAME DEI DISegni DI LEGGE IN TEMA DI RIFORMA DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI (Roma, 7 giugno 2007).

neroso nei confronti dei pensionati che riuscivano in pochi anni di pensione a recuperare la totalità dei contributi versati durante l'intero periodo di loro attività. Di conseguenza, alla fine del 2001 la Cassa assunse alcune decisioni di aumento di contributi e di riduzione di prestazioni e realizzò una previsione attuariale di saldi patrimoniali attivi per oltre 40 anni.

La Cassa non ritenne questo risultato sufficiente, benché la legge n. 335 del 1995 allora vigente obbligava ad una previsione di stabilità di 15 anni. Quindi lo studio proseguì e si è concluso con una completa riforma del sistema previdenziale di categoria a partire dall'1 gennaio 2004, le cui principali caratteristiche sono: aumenti contributivi, elevazione dell'età pensionabile, aumento degli anni di contribuzione necessari per il pensionamento, computo delle prestazioni con metodo contributivo (che commisura la pensione ai contributi versati dal professionista e non più ai redditi prodotti) per le anzianità dall'1 gennaio 2004, contributo di solidarietà a carico di tutti i pensionati almeno per un quinquennio.

L'obiettivo prioritario della riforma è stato quello di realizzare la sostenibilità patrimoniale e finanziaria di lungo periodo, tendendo a porre lo Stato al riparo da futuri e necessari interventi di ripianamento del deficit.

Al tempo stesso la Cassa si è autoimposta una verifica biennale della sostenibilità (in luogo di quella triennale prevista dalla legge) che gli permette di poter gestire per tempo il deficit previdenziale accumulatosi negli anni, attivando tutti gli strumenti di controllo e di gestione necessari. Ciò è possibile – nell'ambito di un sistema di finanziamento a ripartizione – anche perché la Cassa può contare su un bacino demografico costantemente alimentato dagli iscritti all'Ordine professionale. Il piano pluridecennale che la Cassa monitora si alimenta con gettiti di previsioni prudenti e ragionate, tali da consentire l'autonomia patrimoniale tendenzialmente per la durata dell'intero ciclo

di vita e non solo per i tempi della speranza di vita residua dopo il pensionamento. Va sottolineato, comunque, che il Governo, nel 2004, non ha assecondato completamente il disegno di lungo periodo presentatogli ma ci auguriamo che voglia farlo in futuro.

La necessità di “portare a termine” il percorso intrapreso dalla Cassa è stato, peraltro, ribadito anche nel Rapporto 2006 di fine consiliatura della Commissione Parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale approvato all'unanimità, nel quale è precisato che *“La riforma dei Dottori Commercialisti è stata fatta ed approvata in un'ottica di continuità di gestione; tuttavia la previsione – nel lungo periodo – della copertura del cosiddetto debito latente al 31.12.2003 non è stata completata con le autorizzazioni limitate nel tempo date dai Ministeri vigilanti al pacchetto delle delibere di riforma presentato da quella Cassa e si dovrà proseguire sia nel monitoraggio che con provvedimenti idonei”*.

L'attuale impianto del Disegno di Legge n. 2160 porterebbe a mettere in discussione la possibilità di completare il ripianamento del deficit previdenziale della Cassa Nazionale di Previdenza dei Dottori Commercialisti rendendo vani gli sforzi fatti dalla categoria per dotarsi di un sistema previdenziale autosufficiente, dato che non tiene conto dei possibili effetti che la riforma delle professioni avrà sulla previdenza di categoria.

Premettendo che lo strumento della delega legislativa non appare idoneo per la complessità, per la delicatezza e l'importanza dei temi di una riforma delle professioni, si osserva quanto segue.

Riduzione degli Ordini professionali e loro trasformazione in Associazioni

L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria in virtù dell'iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti.

La delega al Governo contenuta nel DDL n. 2160 per la degradazione ad Associazione degli Ordini per i quali non ricorrano “*specifici interessi pubblici*” che rendano necessario il ricorso al sistema ordinistico, potrebbe comportare una possibile variazione del quadro previdenziale degli iscritti attuali e futuri (confluenza nella gestione separata ex art. 2, c. 26, L. 335/95).

Qualora questa malaugurata ipotesi si concretizzasse, gli effetti in termini di sostenibilità finanziaria delle Casse sarebbero molto gravi.

C'è da osservare, inoltre, che il disegno di legge governativo prevede che una Associazione professionale, per poter essere riconosciuta, deve, tra l'altro, essere costituita da almeno quattro anni (art. 8, lett. d). Appare paradossale, quindi, che un'attività finora esercitata da un Ordine professionale non possa venire neanche riconosciuta nel caso di trasformazione dell'Ordine stesso in un'Associazione di nuova creazione.

Riconoscimento Associazioni professionali

Ulteriori dubbi vengono sollevati dalla modalità di regolamentazione delle Associazioni professionali, le quali possono essere riconosciute se svolgono “*attività che possono incidere su diritti costituzionalmente garantiti o su interessi che, per il loro radicamento nel tessuto socio-economico, comportano l'esigenza di tutelare gli utenti*”, con inevitabile sovrapposizione con l'attività svolta dagli iscritti agli Ordini, mediante la creazione di una sorta di “nuovi ordini professionali” aventi una valenza per così dire pubblica, ingenerando inutili duplicazioni e maggiore confusione nel mercato.

Ciò comporterebbe una concorrenza parificata tra le attività ordinistiche prive di attività in “esclusiva” (in primis le professioni economico-giuridico-contabili) e gli iscritti alle Associazioni professionali che hanno una preparazione professionale profondamente diversa e che difficilmente potranno garantire una mede-

sima qualità della prestazione.

Proprio il diverso percorso formativo tra Ordini (più articolato) e Associazioni (più breve) potrebbe essere il fattore determinante per l'afflusso di nuove iscrizioni alle Casse professionali. Infatti, nel momento in cui venisse dato riconoscimento alle Associazioni professionali, queste ultime rappresenterebbero una via più agevole rispetto all'unico percorso fino ad oggi avente valenza pubblica (università, tirocinio professionale, esame di Stato, formazione professionale continua, rispetto delle norme deontologiche, ecc.).

La naturale conseguenza sarebbe l'erosione di quote di mercato professionale degli iscritti agli Ordini privi di attività riservate che, di fatto, si tradurrebbe in una riduzione del gettito contributivo a favore delle rispettive Casse di previdenza, con effetti negativi sulla loro sostenibilità di medio-lungo periodo, già compromessa dalla rilevante quota di debito implicito ereditato dalla gestione statale al momento della privatizzazione.

La nostra obiezione al riconoscimento delle professioni non deriva da esigenze conservatrici di accesso alla professione ma dalla consapevolezza che l'attuale sistema ordinistico non costituisce un ostacolo alla concorrenza considerato che – dati Censis – il numero degli iscritti agli Ordini e Collegi professionali è cresciuto del 30,6% dal 1995 (1.400.000) al 2005 (1.827.000). I soli Dottori Commercialisti hanno fatto registrare un incremento, nello stesso periodo, del 58% circa, passando da 37.020 a 58.484 iscritti.

Questi numeri dimostrano che il sistema ordinistico non necessita di ulteriori modifiche volte a liberalizzare il nostro settore in quanto la liberalizzazione, di fatto, è già realizzata.

Semmai occorre riformare al proprio interno il sistema ordinistico stesso, renderlo maggiormente dinamico e sensibile all'evoluzione del mercato professionale a livello europeo ed

extraeuropeo affinché contribuisca allo sviluppo del “sistema Italia”, mediante la possibilità, ad esempio, di organizzare diversamente la professione (società tra professionisti), di utilizzare la pubblicità informativa, di aumentare i livelli di qualificazione e specializzazione professionale per fornire soluzioni complete alle problematiche sempre più complesse della clientela, ecc.

Durata del tirocinio professionale

L'art. 3 del disegno di legge governativo, nel disciplinare l'accesso alle professioni intellettuali di interesse generale, prevede una durata del tirocinio non superiore a dodici mesi da svolgersi presso un professionista iscritto all'albo da almeno 4 anni.

La norma appare in controtendenza, relativamente al settore economico-giuridico-contabile, rispetto a quanto recentemente disposto dal legislatore che, all'art. 40, comma 1, del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili), ha previsto una durata triennale del periodo di praticantato.

Sarebbe opportuno, al fine di salvaguardare il livello qualitativo delle prestazioni rese, aumentare il periodo di tirocinio allineandolo a quanto previsto dalla citata normativa.

Preme ricordare che i Ministeri Vigilanti hanno recentemente approvato una delibera della Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti volta a garantire una copertura previdenziale a coloro che si stanno preparando alla libera professione di Dottori Commercialisti seguendo l'ordinario percorso che prevede anche lo svolgimento del periodo di tirocinio (c.d. pre-iscrizione). In mancanza di pre-iscrizione, comunque, è data la possibilità di procedere al riscatto del periodo di tirocinio.

Svolgimento attività professionale in forma societaria

Anche qui il Governo ha fatto ricorso al

meccanismo della delega per disciplinare l'esercizio delle professioni intellettuali riservate o regolamentate nel sistema ordinistico anche in forma societaria o cooperativa.

Tra i principi ed i criteri direttivi cui deve attenersi il Governo, però, non figurano quelli previdenziali.

Si ritiene necessario definire, nell'ambito di precisi criteri di regolamentazione di questo tipo di società, la disciplina previdenziale dei redditi prodotti in forma societaria e la loro assoggettabilità alla stessa contribuzione previdenziale oggi dovuta dagli iscritti agli Ordini e Collegi, similmente a quanto avviene per le associazioni tra professionisti.

Ulteriori aspetti previdenziali

Relativamente alla previdenza professionale, il DDL Mastella, a nostro avviso, presenta alcune lacune rispetto a disegni di legge concorrenti. In particolare, il DDL n. 1216 (Mantini) e il DDL n. 1319 (Vietti) prevedono, tra l'altro, che:

- gli enti previdenziali privati disciplinati dal D.Lgs. 509/94 e dal D.Lgs. 103/96 esercitano i compiti statutari e le attività previdenziali e assistenziali ai sensi dell'art. 38 della Costituzione, in posizione di indipendenza e autonomia normativa e gestionale, senza finanziamenti diretti o indiretti da parte dello Stato e che le loro risorse patrimoniali sono private e devono garantire l'erogazione delle prestazioni di competenza a favore dei beneficiari;
- sono soggetti a contribuzione obbligatoria a favore dell'ente previdenziale di categoria tutti i redditi indicati nell'ordinamento di categoria di riferimento, compresi i redditi derivanti dall'attività di amministratore, revisore o sindaco di società e di enti svolta dai soggetti che sono tenuti alla contribuzione nei confronti dell'ente di categoria, anche in mancanza di specifica

- previsione nei singoli ordinamenti;
- quando è consentito l'esercizio dell'attività professionale in forma associativa o societaria, i redditi prodotti nell'esercizio dell'attività professionale costituiscono redditi di lavoro autonomo e sono assoggettati alla contribuzione obbligatoria in favore dell'ente previdenziale di categoria cui ciascun professionista fa riferimento in forza dell'iscrizione obbligatoria al relativo albo;
- il trattamento fiscale dei redditi prodotti dagli enti previdenziali privati delle categorie, sia riformato evitando ogni forma di doppia imposizione.

Preme richiamare l'attenzione, in particolare, sulla necessità di consolidare definitivamente la potestà normativa degli enti ex D.Lgs. 509/94 e D.Lgs. 103/96.

Infatti, con l'approvazione dell'art. 1, comma 763, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), il Governo ha intrapreso un percorso volto ad ampliare gli strumenti normativi delle Casse per la salvaguardia degli equilibri finanziari di lungo periodo con contestuale incremento del periodo di riferimento per la valutazione delle condizioni di sostenibilità dai 15 anni previsti dalla L. 335/95 agli attuali 30 anni (va ricordato che la nostra Cassa ha autonomamente allungato detto periodo portandolo a 40 anni ed oltre). Con il citato comma 763, si sono volute anche salvaguardare le misure finalizzate al riequilibrio patrimoniale del sistema adottate da alcune Casse antecedentemente l'entrata in vigore della Legge Finanziaria 2007, messe in discussione da alcune sentenze di merito, confermate dalla Suprema Corte di Cassazione.

Recenti pronunciamenti giurisprudenziali, però, non hanno riconosciuto efficacia retroattiva al citato comma 763 della Legge 296/06.

Un eventuale consolidamento di tale orientamento porterebbe alla paradossale penalizza-

zione per quelle Casse (quale la Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti) che, nell'ottica di garantire la stabilità e l'effettività della tutela di lungo periodo, specialmente per le nuove generazioni, (che pure l'ordinamento, in primo luogo costituzionale, intende perseguire), hanno varato riforme strutturali della propria previdenza antecedentemente il 1 gennaio 2007.

Si ritiene, pertanto, opportuno un intervento legislativo volto a sanare definitivamente questa incongruenza e carenza legislativa che potrebbe incidere pesantemente sulla tenuta patrimoniale e finanziaria della Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti.

Da ultimo si richiama l'attenzione sulla necessità che venga integralmente riformato il trattamento fiscale dei redditi prodotti, a qualunque titolo, dagli Enti di Previdenza privati, escludendo ogni forma, anche indiretta, di doppia imposizione. Tale previsione non produrrebbe alcun nocumento allo Stato in quanto, nel lungo periodo, il risparmio fiscale sarebbe attribuito ai propri iscritti e, di fatto, assoggettato ad imposizione diretta. A tal proposito sarebbe auspicabile un sistema che preveda la tassazione delle sole prestazioni erogate (c.d. EET), in luogo dell'attuale tassazione sia dei rendimenti del patrimonio che delle prestazioni previdenziali (c.d. ETT), che avrebbe il pregio di incrementare i rendimenti dei contributi versati dagli associati e, quindi, si tradurrebbe in un aumento del tasso di sostituzione delle generazioni giovani. ■

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 18 del 4.4.2007

L'azione di contrasto all'evasione della Guardia di finanza: la metodologia di controllo nelle indagini finanziarie

di Ten. Serena Aveta¹
Comandante Tenenza
Guardia di finanza di Noto

Il tema in discussione oggi, quello delle indagini bancarie in materia fiscale, è sicuramente tra i più interessanti e coinvolgenti dell'attuale panorama tributario in quanto rappresenta uno degli strumenti d'indagine più incisivi per il controllo della posizione reddituale del contribuente e quindi per il contrasto all'evasione fiscale che costituisce da sempre il prioritario compito della Guardia di Finanza.

Peraltro, il Piano d'azione del Corpo per il 2007 è proprio incentrato² sul potenziamento dell'azione di contrasto all'evasione fiscale, sia sotto l'aspetto quantitativo che sotto l'aspetto qualitativo.

In particolare, a livello Centrale viene auspicato un incentivo al ricorso alle indagini finanziarie ed una loro applicazione su larga scala per i casi di frode ed evasioni più gravi, soprattutto alla luce del fatto che saranno semplificate e rese più mirate non appena entrerà in funzione l'anagrafe dei rapporti bancari e finanziari.

Ed è proprio questo l'argomento, propedeutico alla nuova disciplina delle indagini bancarie, su cui verterà il mio intervento, vale a dire la comunicazione dei rapporti finanziari alla Anagrafe Tributaria, oggetto, peraltro, di recentissimi chiarimenti da parte dell'Agenzia dell'Entrate forniti con la Circolare 18/E del 4.4.2007 della Direzione Centrale Accertamento.

Come è ben noto, il Decreto Legge 4 Luglio 2006 nr. 223, convertito con la Legge 4 Agosto

2006 nr. 248, oltre a prevedere interventi normativi urgenti per il rilancio economico e sociale e per la razionalizzazione della spesa pubblica, ha introdotto importanti disposizioni finalizzate ad incrementare le potestà dell'Amministrazione Finanziaria in funzione di un più efficace contrasto all'evasione fiscale.

Il legislatore, pertanto, attraverso incisive integrazioni al D.P.R. nr. 605 del 29 settembre 1973 e al D.P.R. nr.600 del 29 settembre 1973, ha inteso aumentare il patrimonio informativo a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria allo scopo di acquisire dati e notizie rilevanti ai fini dell'attività di controllo.

Così come chiarito dalla Circolare nr.28/E del 4 agosto 2006 dell'Agenzia delle Entrate/Direzione Centrale Normativa e contenzioso, il D.L. nr.223/2006³, consentendo un ulteriore potenziamento degli strumenti di controllo a disposizione degli organi ispettivi, anche attraverso l'informatizzazione di flussi di dati, ha previsto, in particolare, l'obbligo per le banche e per tutti i soggetti contemplati dall'art.7 del D.P.R. nr.605/1973 di comunicare telematicamente all'Anagrafe Tributaria l'elenco, completo del codice fiscale, dei clienti con i quali intrattengono rapporti, con la specificazione della natura di questi ultimi (art.37, commi 4 e 5 del D.L. nr.223/2006).

Un breve cenno meritano anche le altre novità introdotte sempre in tale ambito e quindi con lo scopo di rendere più fertile il bacino informativo a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria; in particolare:

- l'obbligo per le imprese, gli intermediari assicurativi e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni, di effettuare la comunicazione al sistema informativo dell'A-

1) Sintesi della relazione tenuta ad Avola il 5.5.2007 nel corso del convegno dal titolo *I poteri del Fisco, le indagini finanziarie, i controlli dei conti correnti bancari: novità e prospettive*, organizzato dall'Asso.Doc con il patrocinio dell'Ordine dei dottori commercialisti di Siracusa.

nagrafe Tributaria di tutti i dati inerenti l'erogazione di denaro, a qualsiasi titolo, nei confronti dei danneggiati in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo (art.35, comma 27 del D.L.nr.223/2006);

- l'obbligo a carico delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di comunicare, in formato elettronico, i dati e le notizie relative alle imprese contenute nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione, nonché i dati dei bilanci d'esercizio depositati (art.37, commi 21, 21-bis, 22 e 23 del D.L. nr.223/2006).

Per quanto concerne la nuova formulazione dei commi 6 ed 11 dell'art. 7 del D.P.R. nr. 605/1973, inerenti all'obbligatorietà delle comunicazioni all'Anagrafe Tributaria dei rapporti intrattenuti da parte degli operatori finanziari, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007 sono state definite *"...le specifiche tecniche, le modalità e i termini per la comunicazione delle informazioni (...) relative ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2005, ancorché cessati, nonché per l'aggiornamento periodico delle medesime informazioni"*.

La Circolare nr. 18 del 04.04.2007 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento, ha fornito ulteriori chiarimenti di dettaglio in merito all'ambito soggettivo ed oggettivo di tale obbligo di comunicazione, oltre a specificarne le modalità pratiche.

Il previgente comma 6 dell'art.7 del D.P.R.nr.605/1973, aggiunto dall'art. 20 della Legge 30 dicembre 1991, nr. 413 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 332, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevedeva a carico delle banche, della società Poste italiane Spa, degli intermediari finanziari, delle imprese di investimento, degli organismi di investimento collettivo del risparmio, delle società di gestione del risparmio, nonché a carico di ogni altro operatore finanziario, un semplice obbligo di rilevamento e di "conservazione in evidenza" dei dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che

aveva intrattenuto con loro qualsiasi rapporto o che aveva effettuato qualsiasi operazione di natura finanziaria. L'art. 2, comma 14, lett. c), nr. 1 del D.L. 30 settembre 2005 nr. 203, convertito nella Legge 2 dicembre 2005 nr. 248, aveva esteso tali obblighi anche per i clienti che si presentano allo sportello ed eseguono operazioni "per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi".

Quindi, il nostro ordinamento, per assecondare le avvertite esigenze di economicità, di efficienza e di speditezza dell'azione accertatrice già nel 1991 con la legge 413 aveva previsto l'istituzione di un'anagrafe nella quale realizzare una sorta di censimento di tutti i conti ed i depositi esistenti con l'intento di individuare a monte i conti dei soggetti sottoposti a controllo.

Tuttavia, l'effettiva operatività dell'Anagrafe, benché regolamentata con il D.I. 269/2000, è sfumata a causa di difficoltà tecnico-funzionali e solo con la legge finanziaria per il 2005 è stato ribadito l'obbligo di rilevamento e conservazione dei dati menzionati, inizialmente a partire dal 1° gennaio 2005 e poi rimandato con la L. 248/2005 al 1° gennaio 2006. Comunque non vi era una disposizione che consentisse un trasferimento di tale patrimonio conoscitivo dai soggetti *de quibus* all'Amministrazione Finanziaria.

L'art. 37 (commi 4 e 5) del decreto nr.223/2006, pertanto, ha integrato in modo sostanziale il comma 6 dell'art.7 del D.P.R.nr.605/1973 prevedendo che le banche, la società Poste italiane, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e ogni altro intermediario finanziario devono comunicare telematicamente all'Anagrafe tributaria l'elenco, completo di codice fiscale, dei soggetti con i quali intrattengono rapporti, compresi quelli di cui siano titolari soggetti non residenti, con la specificazione della natura.

Tali dati vengono acquisiti dall'Anagrafe tributaria in un'apposita sezione, denominata "Archivio dei rapporti con operatori finanziari". In altre parole, il legislatore ha ampliato le incombenze a carico dei soggetti *de quibus*, aggiungendo, ai previgenti obblighi di rilevamento e di "conservazione in evidenza" dei dati, l'obbligo di

trasmissione telematica degli stessi all'Anagrafe Tributaria.

Tali dati, al pari delle rilevazioni e delle evidenziazioni di qualsiasi rapporto od operazione di natura finanziaria, effettuata per conto proprio ovvero per conto di terzi, sono utilizzabili, come già specificato, ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica inerenti le indagini bancarie nonché per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo.

Detti elementi, inoltre, saranno accessibili, oltre che dai funzionari dell'Amministrazione Finanziaria, anche dall'Autorità Giudiziaria, dagli ufficiali di PG, dall'Ufficio Italiano Cambi, dal Ministro dell'Interno, dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, dai Questori, dal Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, e dal Comandante del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza sulla base dei rispettivi poteri istruttori.

In riferimento ai soggetti in capo ai quali vige l'obbligo di cui all'art. 7 del D.P.R. nr. 605/1973, gli stessi vanno individuati negli operatori finanziari elencati nell'apposita tabella allegata al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 Dicembre 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10/01/2006. In particolare, i destinatari degli obblighi di trasmissione in esame sono:

- Banche
- Poste Italiane S.p.a.
- Soggetti ex art.106 T.U.B. (finanziamenti, locazione finanziaria, assunzione di partecipazioni, servizi pagamento, intermediazione)
- Soggetti ex art.107 T.U.B. (attività codice 3, servizi di investimento, acquisizione fondi con obbligo di rimborso)
- Soggetti ex art.113 T.U.B. (Holding di partecipazione o "casseforti" di famiglia)
- Soggetti ex art.155 T.U.B. (Consorti e cooperative di garanzia collettiva fidi)
- Casse peota
- Agenti in attività finanziaria (custodia/trasporto valori, commercio in oro, gestione case da gioco, case d'asta, recupero crediti)
- Addetti al commercio in oro
- Istituti di moneta elettronica (IMEL)

- Imprese di investimento (SIM)
- Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R. – Fondi di investimento – SICAV)
- Società di gestione del risparmio (SGR)
- Società fiduciarie
- Altri intermediari

Le comunicazioni non devono essere effettuate dai soggetti che svolgono in modo esclusivo l'attività di cambia valute.

Per quanto concerne l'ambito oggettivo di applicazione dell'obbligo di cui trattasi, la Circolare n. 32/E del 19 ottobre 2006, richiamata a tal proposito dalla Circolare nr. 18 del 4 aprile 2007, precisa che per rapporto devono intendersi tutte le attività aventi carattere continuativo esercitabili dagli intermediari finanziari ed i "*servizi offerti continuativamente al cliente, instaurando con quest'ultimo un complesso di scambio all'interno di una forma contrattuale specifica e durevole nel tempo*".

Dall'analisi della recente circolare dell'Agenzia delle Entrate, si evince che:

- costituiscono oggetto di comunicazione obbligatoria anche i rapporti compresi nell'ambito di applicazione della Legge 23 novembre 2001, nr. 409, concernente l'emersione di attività detenute illecitamente all'estero, poiché, in tal caso, non opera il regime di riservatezza caratterizzante tale tipologia di situazione giuridica⁴;
- vanno comunicati anche i rapporti nell'ambito dei quali la controparte sia rappresentata da un altro operatore finanziario, salvo che si tratti di rapporti che abbiano un fine di mero regolamento contabile;
- non costituiscono oggetto di comunicazione obbligatoria i rapporti aventi esclusivamente ad oggetto la prestazione di servizi di consulenza;
- per quanto concerne il leasing, così come già sottolineato dalla Circolare nr. 32/E del 2006, richiamata sul punto dalla recente circolare in esame (nr. 18 del 4.4.2007), non devono essere comunicati i rapporti relativi al leasing operativo.

La circolare in argomento dispone inoltre ele-

menti di dettaglio con riferimento alle comunicazioni telematiche delle Società di Gestione del risparmio e d'investimento a capitale variabile, le holding di partecipazione finanziarie e le società di factoring.

I soggetti in capo ai quali vigono gli obblighi di cui all'art. 7 del D.P.R. nr. 605/1973 devono effettuare le comunicazioni previste tramite il servizio Entratel o il servizio Fisco on line, anche avvalendosi della trasmissione ad opera degli intermediari all'uopo abilitati, utilizzando l'apposito software di comunicazione predisposto e reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate.

Le comunicazioni devono essere effettuate:

- entro il 30 aprile 2007 per quanto concerne i rapporti intrattenuti dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2006, anche se cessati;
- entro il 31 maggio 2007 in riferimento ai rapporti costituiti o cessati tra il 1° gennaio 2007 ed il 30 aprile 2007;
- entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui sono cessati o vengono costituiti i rapporti a partire dal 1 maggio 2007.

Tutte le operazioni extra conto (vale a dire quelle non contenute in un rapporto), invece, rimarranno escluse dall'obbligo di comunicazione, fermo restando l'obbligo di rilevamento e conservazione in evidenza a partire dal 1° gennaio 2006.

In caso di necessità istruttoria, ovviamente, gli uffici, indipendentemente, dalla nuova anagrafe dei rapporti, potranno formulare richieste "classiche" aventi ad oggetto:

- qualsiasi rapporto anche cessato prima del 1° gennaio 2005;
- qualsiasi operazione contenuta in un conto;
- qualsiasi operazione extraconto effettuata prima del 31.12.2005, il cui ammontare sia superiore ai 12.500 €.
- qualsiasi operazione extraconto di qualsiasi ammontare effettuata dal 1° gennaio 2006.

Per quanto concerne l'aspetto sanzionatorio, l'articolo 37, comma 6, lettera b) del decreto nr. 223/2006 ha inserito nell'art. 10 del D.Lgs. nr. 471/1997⁵, il comma 1-bis, secondo cui "la sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previ-

sti dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605". La disposizione del nuovo comma 1-bis, pertanto, ha portata innovativa, giacché estende l'applicabilità della sanzione amministrativa da euro 2.065 ad euro 20.658 alle ipotesi di violazioni dei nuovi obblighi di comunicazione all'anagrafe tributaria previsti a carico degli operatori finanziari.

Le garanzie per il contribuente

La novella normativa di cui si è trattato non scalfisce, in alcun modo la privacy dei contribuenti non soggetti a controllo, dal momento che le nuove modalità di inoltro delle richieste di indagine bancaria in via telematica prevedono specifici accorgimenti, finalizzati ad impedire abusi e accessi non autorizzati ai dati sensibili, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, le richieste per l'utilizzo della nuova banca dati dovranno essere filtrate dai dirigenti degli uffici dell'Agenzia delle Entrate e dai Comandanti regionali della GdF i quali valuteranno la sussistenza di tutti i requisiti di legittimità e di merito. In particolare, il controllo di legittimità attiene al riscontro degli elementi richiesti dalla norma quali la corretta indicazione del contribuente con i relativi dati identificativi, dell'oggetto della richiesta, il periodo cui essa è riferita; l'esame di merito, invece, concerne la valutazione delle motivazioni indicate nell'istanza, attinenti le ragioni che fanno ritenere, utili e opportune l'esecuzione delle indagini bancarie ai fini dell'accertamento nonché la loro eventuale estensione ad altri soggetti.

L'autorizzazione dell'organo gerarchicamente sovraordinato avrà, inoltre, efficacia omnicomprensiva anche per l'inoltro delle singole richieste agli intermediari individuati, in quanto l'utilizzo della banca dati stessa avviene esclusivamente ai sensi e per gli effetti di cui ai numeri 7) degli artt. 32 del DPR 600/73 e 51 del DPR 633/72.

Conclusioni

Concludo affermando che le novità sin'ora

analizzate, razionalizzando il processo di acquisizione degli elementi utili alle indagini finanziarie, comporteranno, si spera, un evidente valore aggiunto in termini di economicità di costi e tempi di lavoro sia per l'Amministrazione Finanziaria che per gli intermediari medesimi.

Ciò però si tradurrà anche in un generale va-

2) Nel solco delle linee guida fissate nell'Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2007/2009.

3) La materia è stata, altresì, oggetto di approfondita analisi da parte della Circolare nr. 187922/06 del 20.09.2006 del Comando Generale della Guardia di Finanza.

4) La riservatezza *de qua*, al contrario, potrà essere eccepita innanzi all'Amministrazione Finanziaria, qualora quest'ultima richieda informazioni specifiche inerenti al contenuto di tali rapporti.

5) Di particolare interesse risulta essere l'articolo 10, disciplinante le violazioni degli obblighi degli operatori finanziari, in quanto l'intento del legislatore va inquadrato nella necessità di tutelare e garantire l'effettivo esercizio dei poteri istruttori esercitabili dagli uffici dell'amministrazione finanziaria e dalla Guardia di Finanza

lore aggiunto per il contribuente sottoposto a controllo, il quale beneficerà:

- di una sostanziale contrazione dei tempi delle indagini;
- di un maggior livello di riservatezza.

■

nei confronti dei contribuenti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, nn. 5 e 7 del decreto n. 600/73 e dell'articolo 51, secondo comma, nn. 5 e 7 del decreto n. 633 nel 1972. In particolare, tale figura illecita prevede che se viene omessa la trasmissione dei documenti richiesti alle banche nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si applica la sanzione amministrativa da euro 2.065 ad euro 20.658. Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione è ridotta alla metà se il ritardo non eccede i quindici giorni. Medesimo trattamento sanzionatorio si ha nel caso di violazione degli obblighi inerenti alle richieste rivolte alle società ed enti di assicurazione e alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attività di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, nonché all'Ente poste italiane. Vgs. sul punto MONFREDA N., "Sanzioni tributarie e accertamenti bancari", Giuffrè, 2006, p. 53.

SOGEAS

SOCIETÀ GESTIONE ACQUE SIRACUSA

Servizi idrici integrati



SOGEAS S.p.A.

96100 Siracusa, Via per Florida, 14 - Tel. 0931.481311

www.sogeas.it

Fisco: l'Ordine dei dottori commercialisti di Siracusa protesta contro il Governo

L'Ordine dei dottori commercialisti di Siracusa, che già aveva evidenziato la necessità di “*alzare la voce*” nei confronti del Fisco per i crescenti adempimenti di cui è onerata la categoria, plaude all'iniziativa del Consiglio Nazionale sui principali quotidiani e sottoscrive il documento di protesta contro il Governo.

Da anni i Dottori Commercialisti assistono i contribuenti per l'adempimento dei loro doveri e nell'interesse del Paese

ORA BASTA!

La misura è colma. Ci rifiutiamo di sottostare a scadenze impossibili ed a subire diktat immotivati, confusi e contraddittori che continuano a vessare i contribuenti con inutili e controproducenti provvedimenti che creano soltanto gravissimo disagio al nostro lavoro e mettono a dura prova il senso di responsabilità della professione.

Non siamo schiavi del fisco!

Il contribuente non è un suddito e merita il rispetto dovuto al cittadino!

Non parteciperemo più a “tavoli di concertazione” inconcludenti e ci asterremo dall'effettuare impossibili “tour de force” nell'imminenza delle scadenze fiscali.

Ci asterremo altresì da qualsiasi ulteriore collaborazione declinando, se del caso, incarichi per la trasmissione di dati e comunicazioni connesse alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI DI SIRACUSA

**Il presidente
Gaetano Ambrogio**

Frodi carosello: giurisprudenza comunitaria e diritto italiano

di **Maria Cristina Bruno**¹

Dottore Commercialista

Vice Presidente del "Centro di diritto penale tributario"

Il fenomeno delle frodi in materia di IVA, cd. "frodi carosello", ha registrato negli ultimi anni un notevole incremento e, per la diffusione e sofisticatezza, costituisce una delle più importanti preoccupazioni non solo a livello nazionale ma anche, e soprattutto, a livello comunitario: la diffusione esponenziale di tale fenomeno ha costretto il Legislatore nazionale ad emanare delle norme ad hoc per combattere tale fenomeno.

Come noto, per potersi configurare richiede il coinvolgimento di più soggetti in un'operazione commerciale che può interessare diversi Paesi posti all'interno del territorio comunitario.

L'evasione, nella sua forma più semplice, si origina con una cessione di beni, non imponibile ad Iva, sul presupposto che la tassazione avviene nel Paese di destinazione della merce. Il fornitore della merce, che di regola è stabilito in un Paese della Ue (società "A") effettua la cessione ad un soggetto passivo "cartiera" (società "B", cd. *missing trader*) stabilito in un diverso Paese dell'Ue.

La "cartiera" integra la fattura emessa dal fornitore intracomunitario (ex art. 46 D.L. 331/1993, legge 427/1993) e liquida la relativa imposta senza dover effettuare alcun versamento all'Erario, poiché l'annotazione del documento nei registri Iva delle vendite e degli acquisti ex artt. 23 e 25 Dpr 633/72 (meccanismo del "reverse charge") neutralizza, di fatto, l'imposta a debito, e il relativo obbligo di versamento.

In un secondo tempo, la stessa "cartiera" rivende la merce, assoggettandola ad Iva, sul pro-

prio territorio nazionale, ad una società "filtro" (società "C", cd. *buffer*) incassando, quindi, in via di rivalsa, il tributo che, però, non verserà mai all'Erario, in quanto la stessa società, dopo breve periodo operativo, cessa la sua attività. Gli amministratori, nullatenenti, risulteranno irreperibili.

La società "filtro", che può essere consapevole della frode o esserne del tutto all'oscuro, rivende immediatamente la merce all'intermediario (società "D") emettendo regolare *fattura* con Iva e provvede all'effettivo versamento del saldo del tributo, ovvero la differenza tra il credito Iva versato alla "cartiera" e derivante dall'acquisto della merce e l'Iva derivante dalla cessione della merce all'intermediario.

La società "filtro", ricopre un ruolo strategico all'interno della frode operando quale "stabilizzatore" poiché, di fatto, interposta tra la cartiera e l'intermediario. L'obiettivo è quello di occultare la diretta connessione tra la cartiera stessa e l'effettivo destinatario della merce, rendendo così difficoltoso, per gli investigatori, il reperimento degli elementi probatori per l'individuazione degli effettivi beneficiari del meccanismo evasivo che, solitamente, sono da ricondurre allo stesso fornitore comunitario della merce (società "A") e al cessionario finale della stessa (società "D").

Attraverso questo particolare meccanismo, l'ultimo acquirente si trova a dover versare un corrispettivo inferiore al valore normale dei beni (è ovvio che tali operazioni provocano turbative del mercato in termini di concorrenza sleale dovuta all'immissione in commercio di beni i cui valori sono sensibilmente inferiori ai normali prezzi praticati da operatori "regolari"), poiché la "cartiera", basandosi sul mancato assolvimento degli obblighi tributari, può praticare prezzi pari a quelli da essa corrisposti e scorporati dall'Iva, al quale poi aggiunge un piccolo ricarico.

Al termine del processo, l'ultimo acquirente consegue l'effetto di avere titolo a portare in detrazione l'Iva addebitatagli dal proprio cedente

1) Sintesi della relazione tenuta a Trier (Germania) in data 1 febbraio 2007, al Convegno su "Combating corruption and fraud in the EU: new approaches to compliance and law enforcement", organizzato da ERA The Academy of European Law Trier in co-operation with Basel Institute on Governance.

(società "filtro") mentre l'operatore fittizio ("cartiera") è in posizione di debito verso l'Erario; tuttavia, tale debito non sarà mai onorato poichè tale soggetto, come detto, scomparirà nel nulla dopo un breve periodo di operatività.

In caso di controlli fiscali, eseguiti nei confronti dell'ultimo cessionario (società "D") basati sulla documentazione di acquisto dei beni, si manifesteranno rapporti commerciali intrattenuti con un altro soggetto passivo, in regola con la normativa Iva (società filtro "C") mentre resterà del tutto nascosta la società cartiera che, se individuata, farebbe invece emergere le irregolarità. La strategia degli ideatori delle frodi Iva è quella normalmente di occultare o distruggere tutte le prove che consentono di risalire ad ogni livello della catena. Solo approfondite e tempestive indagini dell'Amministrazione finanziaria possono portare alla scoperta del meccanismo fraudolento poichè, come detto, l'interposizione di un'impresa commerciale che opera effettivamente nel settore rende assai difficile la ricostruzione del complesso meccanismo.

La Corte di Giustizia Ue con la sentenza 6.7.2006 in cause riunite C-439/04 e C-440/04 ha stabilito che "il soggetto passivo del tributo che abbia partecipato a sua insaputa ad una frode carosello ha diritto al rimborso dell'Iva assolta sugli acquisti effettuati. Qualora però risulti che tale soggetto era consapevole di aver partecipato ad una operazione posta in essere al solo scopo di frodare l'Iva, spetta al competente Giudice nazionale negare il diritto alla detrazione".

La sentenza assume rilevanza specie nei confronti di quelli operatori economici che potrebbero involontariamente trovarsi coinvolti nelle cosiddette *frodi carosello*.

Le norme emanate per combattere tale fenomeno emergente si riassumono nell'art. 60 bis del DPR 633/1972 introdotto dalla legge 311/2004 (Finanziaria 2005) laddove prevede la responsabilità solidale, in campo amministrativo, nel pagamento dell'imposta per il cessionario soggetto passivo del tributo, in caso di mancato versamento dell'Iva da parte del cedente, per cessioni di dati beni, effettuate a prezzi inferiori al valore normale.

Il D.M. 22.12.2005 ha individuato tali beni ma

non si esclude che, in futuro, il Legislatore possa ampliare tale elenco individuandone altri per i quali il fenomeno di frode raggiunga la stessa intensità.

I principi normativi citati sono conformi al diritto comunitario: la sentenza della Corte di Giustizia Ue 11.5.2006 C-384/04 stabilisce infatti che il diritto comunitario consente ad uno Stato membro di adottare una normativa che preveda la responsabilità solidale nel pagamento dell'Iva se l'acquirente era a conoscenza, o aveva ragionevoli motivi per sospettare, che la totalità o parte dell'Iva non era, o non sarebbe stata, versata. La normativa comunitaria prevede che debba essere rispettato il *principio di certezza del diritto e di proporzionalità*. In pratica, al contribuente coinvolto nella frode Iva deve essere consentita la possibilità di superare la presunzione fornendo la prova che il prezzo ridotto era imputabile a circostanze non connesse al mancato pagamento dell'Iva.

In ambito penale tributario si segnala l'art. 35, co. 7, del D.L. 223/06 (cd. "manovra bis", legge 248/2006) che ha introdotto gli artt. 10 *ter* e 10 *quater* nel d.lgs. 74/2000: ci riferiamo, in particolare, alle fattispecie criminose (omesso versamento dell'Iva e indebita compensazione in sede di versamento unitario) per le quali opera la previsione sanzionatoria prevista dall'art. 10 *bis* stesso decreto che punisce, con la reclusione da sei mesi a due anni, chiunque non versi ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a 50mila euro (per ogni periodo di imposta) entro il termine previsto per la dichiarazione annuale dei sostituiti d'imposta.

Un ostacolo alla repressione penale delle frodi carosello è rappresentato dall'art. 9 D.Lgs. 74/00, che esclude la possibilità di incriminare, a titolo di concorso di persone, l'emittente e l'utilizzatore delle fatture false: si ricorda in proposito che è possibile arrivare all'incriminazione dei soggetti solo con la dimostrazione dell'accordo preventivo tra gli stessi. Numerose Procure della Repubblica, per arrivare all'indebito incameramento dell'Iva, contestano l'associazione per delinquere ex art. 416 c.p., che richiede la prova dell'accordo tra almeno tre soggetti. Contro tale impostazione, si era infatti notato - in dottrina -

che il reato associativo non si manifesta nel caso in cui i vari soggetti commettano, ciascuno, reati diversi con terze persone.

La Procura della Repubblica di Genova e, quindi, l’Agenzia delle Entrate della Liguria, sostiene che, chi riceve e registra in contabilità la fattura dal cedente interposto, in realtà non paga l’IVA e, solo apparentemente, la versa; la corrispondente voce di imposta è da considerarsi una “parte del prezzo del bene” che, solo nominalmente, viene corrisposta come IVA, poiché viene registrata come tale, ma non perché vi sia stata una reale cessione del bene, bensì solo per consentire la detrazione dell’IVA al cessionario interponente e per creare un corrispondente debito verso l’Erario dell’interposto. L’interponente si rivolge all’interposto, anziché all’esportatore intracomunitario o al fornitore nazionale proprietario del bene che si vuole acquistare, non perché sia necessario e conveniente sul piano commerciale, ma solo per convenienza fiscale e, di conseguenza, commerciale. In realtà, tra interposto e rivenditore interponente non avviene la cessione del bene e, la fattura che documenta l’operazione, rappresenta un rapporto fittizio, che maschera un reale trasferimento di proprietà del bene da un fornitore diverso da quello apparente.

Il Legislatore, con tali norme, ha infatti deciso di colpire gli operatori scorretti (le società “cartiere”): difatti, molto spesso, tali soggetti presentano regolare dichiarazione annuale Iva al solo scopo di confondersi tra la platea dei contribuenti, con esposizione del relativo debito anche per considerevoli importi, senza però tuttavia aver versato all’Erario alcuna somma.

La sentenza già richiamata della Corte di Giustizia Ue 6.7.2006 nasce da alcune società belghe, coinvolte, a loro insaputa, nel fenomeno delle frodi carosello. Dapprima, il Fisco olandese ha negato loro l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti effettuati quindi, la Corte di Giustizia ha stabilito che, se una determinata cessione di beni è stata eseguita nei confronti di un soggetto passivo del tributo, che non sapeva o non avrebbe potuto sapere, che tale operazione rientrava in un disegno fraudolento originato dal venditore, non è consenti-

to ad uno Stato membro negare il diritto alla detrazione dell’Iva sulla base di una norma di diritto civile interno. Quindi, se un soggetto passivo sapeva o avrebbe potuto sapere che con il proprio acquisto partecipava ad un’operazione di frode all’Iva, lo stesso deve essere ritenuto partecipante alla frode indipendentemente dalla circostanza che tragga o meno benefici dalla vendita dei beni. I Giudici comunitari ravvisano una sorta di *collaborazione* con gli autori della frode e quindi di *complicità* e il Fisco ben può negare il diritto all’esercizio della detrazione Iva. Dalla sentenza citata si ricava che è a carico dell’Amministrazione finanziaria l’onere della prova della complicità del cessionario con gli autori della frode al fine di poter negare il diritto alla detrazione dell’Iva assolta a monte.

Per contrastare il fenomeno delle frodi carosello l’articolo 1, comma 9, del D.L. 262/2006 ha previsto che non si può procedere ad immatricolazione di veicoli, anche nuovi, oggetto di acquisti intracomunitari, se non si allega la copia del modello F24 portante il versamento delle imposte e altre somme dovute, il numero di telaio (per ciascun mezzo di trasporto) e l’ammontare dell’Iva assolta in occasione della prima cessione interna.

Oggi in Italia il fenomeno delle *frodi carosello* è particolarmente diffuso nel settore dell’auto, dei prodotti ad alto valore aggiunto, telefonini, palmari, computer, bigiotteria, oggetti piccoli facilmente sostituibili privi del numero di telaio delle macchine... Arrivano via cargo e i confini dello Stato agevolano i movimenti successivi. Fenomeno emergente è poi il “far carosello” nel settore alimentare (alcolici), e delle opere d’arte. Senza dimenticare il nuovo fronte dell’Est, Romania e Bulgaria: aziende italiane comprano in Cina, sdoganano container nei nuovi Paesi Ue dove la corruzione facilita l’emissione del T1 (il documento di garanzia doganale) che scorta la merce sino alla dogana italiana di destinazione. Una volta introdotta la merce in Italia l’azienda italiana scompare e i lenti e farraginosi controlli intracomunitari danno tutto il tempo di consumare la truffa con buona pace dell’Iva e della Ue.

Saluto al Presidente del Tribunale Francesco Fabiano

di Giovanni Stella

Chiedo al segretario se il Presidente è libero. Mi risponde di sì. Lo prego di annunciarmi.

“La disturbo?”, domando.

“Lei mai”, mi risponde facendomi cenno di sedere.

“Ho saputo che prima o poi lascia. Mi auguro che sia quanto più tardi possibile” gli dico.

“La prossima settimana”, mi risponde con la notoria apprezzata antica serenità e calma.

“No, questo no. È una ulteriore perdita per la Giustizia”, mi viene spontaneo dire, nel mentre gli presento la collega giovane che mi accompagna.

Col Presidente ho tenuto una delle mie primissime udienze in Commissione tributaria. Avevo ventiquattro anni e lui indossava un vestito principe di galles che ricordo come fosse ora, e un paio di occhiali con la montatura colore tartaruga.

“È passato qualche anno”, sorride teneramente.

“E sì, più di qualcuno...”, confermo. “Più di un quarto di secolo”, comunque.

“Che vuole che sia. Sono in Magistratura da 49 anni, mezzo secolo”.

Francesco Fabiano nei miei ricordi, nella mia memoria di ieri, di oggi, di sempre è e resta *il Presidente*.

Lo stile, l'eleganza, la sobrietà, la serenità, la “terzietà” dalle parti e dalla causa, la disponibilità ampia e assoluta ad ascoltare le ragioni di tutti, l'intuito nel carpire il punto cardine, il cuore del problema, la capacità di saper leggere non solo nelle carte del processo ma anche e soprattutto negli occhi e nel cuore di chi parla per sostenere le ragioni che patrocinava, infine la decisione sofferta al suo interno senza nulla far trapelare fuori, sempre frutto di corretta applicazione del diritto e di piena attuazione di Giustizia.

Così è il Presidente. Così nei miei tanti anni di difesa nelle aule tributarie lo ricordo. Mai, dico a me stesso, mai, una volta che la decisione assunta sia stata da me percepita come un atto di ingiustizia.

Sempre e comunque nell'intimo della mia coscienza ho dato atto che quanto e come deciso era conforme a legge e giustizia.

Questo è il Giudice, il vero Giudice, come lo descriveva Piero Calamandrei, insigne giurista, nel suo capolavoro che va segnalato ai giovani perché lo leggano: *L'elogio del giudice fatto da un avvocato*.

Francesco Fabiano appartiene a una cultura giuridica, umanistica, a uno stile d'uomo e professionale inimitabili, somigliando soltanto a se stesso, nella semplicità disarmante di ogni suo gesto e atteggiamento, a cominciare dallo stesso arredo della Presidenza in quel Palazzo di Giustizia, che è il frutto concreto della sua caparbia volontà di realizzarlo. Un'opera che da Napoli in giù è la più bella e funzionale struttura dove si amministra Giustizia.

La società cambia velocemente travolgendo uomini e cose.

Nel ricambio generazionale auguro di cuore che fra i giovani ci sia chi sappia raccogliere il testimone di Francesco Fabiano.

Presidente, a Lei che lascia per limiti di età la Magistratura, mai la Giustizia, che ha servito e onorato tutta la vita, io e i dottori commercialisti dei cui sentimenti mi rendo interprete, Le auguriamo buone letture e tempi sereni e operosi, che possano farle dispensare ancora a noi tutti l'esempio umano e professionale della sua saggezza.

Visitate il nostro sito

www.odcsr.it

dove troverete anche i
numeri arretrati della rivista

Il finanziamento dei soci: aspetti civilistici

di Alessandro Bruni e Giuseppe Burgio

La pratica professionale quotidiana porta spesso a confrontarci con le difficoltà che, soprattutto le società commerciali di piccole dimensioni, incontrano per accedere al credito bancario.

Per tale motivo, nella prassi aziendalistica, specie nelle società a carattere familiare, ove le condizioni finanziarie dei soci lo permettono, si ricorre a forme di finanziamento delle società, da parte dei soci, attraverso prestiti, fruttiferi o infruttiferi.

L'utilizzo di tali forme di finanziamento, però, deve essere attentamente valutato, sia con riferimento ai vincoli imposti dalla Legge bancaria, sia alla luce della profonda evoluzione normativa che si è realizzata con la riforma del diritto societario del 2004.

1. Vincoli della Legge bancaria

L'art. 11 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) stabilisce che, l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, deve essere sempre considerata "*raccolta di risparmio tra il pubblico*", pertanto, vietata a tutti i soggetti diversi dalle banche.

Lo stesso articolo, tuttavia, consente una deroga, al superiore divieto, in favore delle società che raccolgono fondi, mediante emissione di obbligazioni, titoli di debito o strumenti finanziari.

Inoltre, con riferimento alla fattispecie trattata in questa sede, ossia il finanziamento, fruttifero o infruttifero, da parte dei soci, il CICR, con deliberazione del 3.3.1994, ave-

va già chiarito che, la stessa, non viene considerata raccolta di risparmio presso il pubblico, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- i soci finanziatori devono detenere almeno il 2% del capitale, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- la raccolta deve essere rivolta a soggetti iscritti a libro soci da almeno tre mesi;
- tale facoltà deve essere prevista dallo statuto.

Tale ultima condizione rende necessaria una considerazione: la norma potrebbe avere notevole rilevanza, se interpretata in modo letterale, poiché potrebbe determinare l'esclusione della possibilità di richiedere finanziamenti ai soci, con obbligo di rimborso, per le società che tale previsione non hanno esplicitato nello statuto.

Di conseguenza sarebbe richiesta una modifica statutaria a tutte quelle società che intendono utilizzare questa forma di indebitamento.

Quindi la prima analisi da effettuare, nel caso si voglia far ricorso a tale forma di finanziamento, è la sussistenza dei superiori requisiti.

2. Le disposizioni del Codice civile

Una volta verificatane la fattibilità, ed effettuata l'operazione di finanziamento, in applicazione del novellato art. 2424 c.c., recante il nuovo contenuto dello Stato Patrimoniale delle società di capitali, il debito della società nei confronti dei soci, va rappresentato nello Stato Patrimoniale alla Voce D3, specificatamente creata all'atto della riforma e ru-

bricata, appunto, “debiti verso soci per finanziamenti”.

In sostanza i finanziamenti dei soci, che in passato venivano indicati in maniera indistinta nella voce D.4), debiti verso altri finanziatori, o D.8) e D.9) (debiti verso imprese controllate o collegate), verranno ora specificamente segnalate nel nuovo punto D.3).

In tale voce dovranno essere inseriti tutti i finanziamenti con obbligo di restituzione, effettuati dai soci, siano essi fruttiferi o infruttiferi.

La necessità di tale autonoma rappresentazione va collegata alle nuove modalità di rimborso definite dall'art. 2467 c.c., per effetto del quale il rimborso del finanziamento dei soci, alla società, viene ad essere postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, e se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società è soggetto a restituzione.

Tali principi trovano applicazione unicamente per i finanziamenti, in qualsiasi forma effettuati, concessi:

- in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulti un eccessivo squilibrio dell'indebitamento della società, rispetto al patrimonio netto;
- in una situazione finanziaria della società in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento.

La scelta operata con l'art. 2467, per individuare il finanziamento rilevante, è quella di prescindere dalla veste formale del finanziamento¹ e di fare una valutazione complessiva, anche se con inevitabili margini di discrezionalità, della situazione della società a cui è stato concesso il finanziamento.

La disposizione in esame va considerata come una misura diretta a non aggravare l'e-

sposizione debitoria della società verso i terzi e, quindi, a prevenirne la crisi.

La postergazione nel rimborso del finanziamento, viene, pertanto, a configurarsi come una “sanzione” nei confronti dei soci che hanno eluso il rischio di conferimento al capitale, ricorrendo allo strumento giuridico del “prestito” che comporta un rischio minore.

Tuttavia, perché operi la postergazione, è necessario che ricorrano le condizioni sopra enunciate e, conseguentemente, che si possa affermare, cosa tutt'altro che semplice, che una determinata operazione di finanziamento sia stata effettuata in condizioni di eccessivo squilibrio finanziario². A tal fine, potrebbe essere d'aiuto far ricorso a tutti quegli strumenti previsti dalla dottrina aziendalistica, quali l'acid-test, il rapporto d'indebitamento, il margine di tesoreria, ecc., ovvero, come suggerisce parte della dottrina, trarre spunto dall'art. 2412 che, in tema di società per azioni, sancisce nella misura del doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, il limite massimo per l'emissione dei prestiti obbligazionari.

Per quanto riguarda, invece, la seconda delle condizioni sopra indicate, non ne è certamente agevole l'accertamento. Esso riguarderà, anzitutto, la ricostruzione a posteriori, della situazione finanziaria della società, nel tempo in cui si rivolse ai propri soci per ottenerne credito. In relazione al quadro storico ricostruito, sarà, poi, necessario valutare la convenienza, in rapporto all'interesse della società, di assumere il debito con i soci, piuttosto che aumentare il capitale, invitando i soci a sottoscriverlo.

In linea generale, si potrebbe affermare che, per un investimento di natura struttu-

rale sull'azienda, sarebbe stato più adeguato un aumento di capitale, laddove un investimento in operazioni temporanee, esorbitanti dai normali limiti dell'attività economica dell'impresa, non avrebbe potuto giustificare l'indebitamento.

Sorge, a questo punto, il dubbio se la postergazione operi rispetto a tutti i crediti della società o solo rispetto a quelli la cui scadenza è anteriore o coincidente con quella dei crediti postergati.

La mancanza di qualunque espressa restrizione dell'operatività della postergazione, indurrebbe a interpretare nel senso più ampio tale norma, ciò anche in considerazione della necessità di tutela del capitale sociale, conferito a garanzia dei terzi, e della intenzione del legislatore di contrastare il fenomeno della sottocapitalizzazione delle società.

È inoltre implicita, nella disciplina legislativa, l'esclusione di qualunque garanzia reale o personale a favore dei creditori subordinati o della compensazione del credito postergato con eventuali debiti degli stessi creditori nei confronti della società. In caso contrario la garanzia o la compensazione annullerebbero il beneficio della subordinazione per gli altri creditori.

Con riferimento all'applicabilità dell'art. 2467 c.c. alle Società per Azioni, appare ragionevole ritenerlo estendibile a tutte le società di capitale.

Questa conclusione viene rafforzata dalla previsione dell'art. 2497 - *quinquies* c.c., che estende l'applicazione dell'art. 2467 c.c. ai gruppi di società, in particolare ai finanziamenti effettuati a favore della società, da chi effettua attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti, direttamente o indirettamente.

In conclusione, possiamo affermare che,

con le dovute attenzioni, il ricorso al finanziamento da parte dei soci, possa continuare ad essere un valido strumento per far fronte alle immediate esigenze di liquidità della società, e la normativa esaminata non deve scoraggiare tale utilizzo, in relazione alle possibili difficoltà di procedere successivamente al rimborso.

Il legislatore, infatti, non ha voluto impedire che, durante la vita della società, il socio creditore possa ottenere il rimborso del credito divenuto esigibile, anzi, l'esplicita previsione normativa, contenuta nella seconda parte dell'art. 2467 c.c., che impone la revoca della somma rimborsata al socio nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, sembra rafforzare tale teoria. ■

1) L'art. 2467 fa riferimento ai finanziamenti dei soci "in qualsiasi forma effettuati". Tale espressione sembra fare riferimento, non solo ai finanziamenti in denaro, ma anche a quelli in natura o realizzati mediante la non riscossione di crediti scaduti.

A parere dell'ABI, il Legislatore ha inteso accomunare le vere e proprie dazioni in denaro a tutte le utilità che il socio apporta e che hanno come finalità quella di finanziare la società.

2) Ad avviso di autorevole dottrina, l'eccessivo squilibrio finanziario deve rilevarsi come situazione di crisi a preludio di grave dissesto finanziario (insolvenza).

COLLABORATE AL GIORNALE!
Notizie, articoli, sentenze di
interesse generale sono
graditi e possono essere
inviati a
giornale@odcsr.it

Biblioteca

WILLIAM SHAKESPEARE

Drammi romanzeschi

a cura di Alessandro Serpieri

Marsilio, 2001 pp. 512, € 8,78

“*Romances*” (drammi romanzeschi) chiamano gli inglesi le opere che SHAKESPEARE compose nell’ultimo periodo della vita, dal 1607 al 1610-11, anche perché quattro drammi, *PERICLE*, *PRINCIPE DI TIRO*, la *TEMPESTA*, il *RACCONTO D’INVERNO* e il *CIMBELLINO*, presentano un genere nuovo, quello della tragicommedia: questo comincia in modo tragico e finisce a lieto fine. Sulla nascita e sulla diffusione del genere ebbero un peso determinante la tradizione pastorale classica (Teocrito, Virgilio), quella rinascimentale (l’*Arcadia* di Sannazzaro), le realizzazioni dell’*Aminta* del Tasso e del *Pastor Fido* del Guarini, la letteratura cavalleresca medievale, la tradizione dei romanzi erotici greci (le *Etiopiche* di Eliodoro, *Leucippe e Clitofonte* di Achille Tazio, *Dafne e Cloe* di Longo Sofista).

Le quattro opere sono state tradotte da ALESSANDRO SERPIERI, un anglista di fama, che insegna all’università di Firenze. Sono state pubblicate col titolo *DRAMMI ROMANZESCHI* dalla casa editrice MARSILIO di Venezia in un corposo volume di cinquecento pagine, dotato anche di un’ottima introduzione, da cui sono state tratte le note necessarie per capire l’autore.

Nel romanzo greco le avventure non sono determinate dai personaggi, ma dal caso. Le trame sono caratterizzate da fughe, abbandoni, travestimenti ed alla fine da lieto riconoscimento (– Bactin parla di “...uomo del caso... passivo e immutabile...” –). Anche questi drammi romanzeschi presentano la stessa caratteristica.

Queste quattro opere sono diverse dai drammi precedenti di Shakespeare: quando la tragedia sta per compiersi, l’azione è invertita e conduce alla soluzione finale felice. Altri elementi di differenziazione sono la musica, la danza, i travestimenti in maschera sulla scena, in breve uno spazio teatrale diverso, più aristocratico.

Nel tessuto dei drammi è introdotta una modalità narrativa; gli studiosi ne cercano lo spunto in *Re Lear*, nel quale la vita reale con i suoi contrasti e le sue passioni cede il posto ad una “vita raccontata”, in particolare nel momento culminante della tragedia, quando Lear si congiunge con la figlia Cordelia (“...andiamoce-

ne in prigione, ...canteremo come uccelli in gabbia ...raccontandoci antiche favole ...sentiremo quei poveri furfanti parlare della corte...”; i “romances” sono le antiche favole che padre e figlia si raccontano in prigione).

Favole e simboli si coniugano con la finzione teatrale: la verità viene avvicinata dalla rappresentazione delle cose come “sono” e nello stesso tempo viene staccata dal modo come queste vengono rappresentate.

Basta esporre per sommi capi il *Pericle* per avere l’idea di questo genere di rappresentazione. Per la composizione la struttura è “processionale”: azione lineare, scena dopo scena su un asse narrativo centrale. L’eroe è sottoposto a dure prove sia da parte degli uomini che da parte della Fortuna, quali tempeste ostacoli (carestia, morte); Pericle resta un eroe positivo in balia della “tuche” greca. Si reca ad Antiochia per chiedere la mano della figlia del re, ma scopre la relazione incestuosa di Antioco con la figlia. Perseguitato fugge prima a Tiro, poi a Tarso, terra distrutta dalla carestia. La tempesta successiva lo dirotta, naufrago, a Pentacoli, ove sposa la figlia del re Simonie, Taisa. Mentre ritorna a Tiro una nuova tempesta fa nascere prematuramente la figlia, Marina, e fa morire la madre Taisa. Questa viene deposta in una cassa e calata in mare. La bara viene ritrovata sulla costa di Efeso, dove il re con l’aiuto della magia della musica fa rinascere Taisa e l’accoglie come sacerdotessa nel tempio di Diana. Intanto Pericle, disperato, affida la figlia appena nata ai regnanti di Tarso. Marina cresce, ma a quattordici anni la regina vuole farla uccidere; la salvano i pirati che la rapiscono e la vendono a un bordello a Mitilene. A questo punto, secondo la tradizione favolistica, l’azione si volge a lieto fine. Pericle ritrova la figlia e la dea Diana in sogno gli suggerisce di recarsi ad Efeso. Quivi egli ritrova anche la moglie.

Elementari sono i sentimenti (bontà, ostilità, amore, odio, carità, invidia), le disgrazie e le avventure, come elementari sono i miti e le leggende.

Carmelo Depetro

MARCO BELPOLITI

Crolli

Einaudi, 2005, pp. 142, € 7,00

La casa editrice EINAUDI di Torino ha pubblicato un libro originale di MARCO BELPOLITI, *CROLLI*. L'autore è uno scrittore ed anche un critico militante, che si occupa di tutto, di letteratura, di cinema, di arte, di architettura. Questa complessità fornisce una chiave di lettura della nostra civiltà moderna, indubbiamente varia e migliore. Un tempo i confini del sapere avevano delle linee nette, una storia letteraria, una storia della filosofia e via dicendo. Oggi più che confusione di ruoli c'è superamento ed ampliamento, indubbiamente positivo, perché consente una visione ed una comprensione più vaste della realtà, della vita, del mondo.

La struttura del libro è originale, pur nella sua stringatezza. L'autore ha chiuso tra due "crolli" simbolici la storia culturale e civile dell'epoca contemporanea, conosciuta attraverso le letture più disparate dei libri di un decennio. I limiti temporali, che poi temporali non sono perché superano le linee cronologiche rigorose, sono la caduta del Muro di Berlino del 1989 e la distruzione delle Torri gemelle del World Trade Center di New York, due crolli "opposti e simmetrici". Il primo è stato un avvenimento "gioioso... una grande festa", perché ha segnato la caduta del regime comunista della DDR e l'inizio di una nuova epoca. L'altro, "angoscioso, tragico", effetto terroristico del fondamentalismo islamico contro la potenza e la ricchezza americana, segna la chiusura di uno spazio, nelle cui macerie perirono ben tremila uomini. Tra questi due simboli Belpoliti in modo originale cerca di cogliere dalla letteratura, dalla filosofia, dalle arti visive, dal cinema come dalla musica "il senso di un'epoca", anche se questa è limitata ad un decennio, attraverso la brevità giornaliera delle conoscenze che diventano interpretazioni e attraverso i punti di vista che diventano mutevoli.

Età dei "crolli"? Meglio età della "banalità

ininterrotta" e del "terrore incontenibile", come la definisce Susan Sontag (nel 1965) e meglio ancora della "banalità del male", come la definisce Hannah Arendt (nel 1963), ("Eichmann non era uno stupido; era semplicemente senza idee... e tale mancanza ne faceva uno dei più grandi criminali").

La storia culturale degli anni Novanta si è aratterizzata con la fine dell'idea stessa di umanesimo: l'uomo non è più al centro; si confonde con l'animale, con la macchina. Il "post-human", il virtuale saranno gli orizzonti futuri.

Particolarmente interessante è l'ultimo capitolo, *Il tempo penultimo*, una fine che non finisce, sostanzialmente tratto da Origene. L'apocalisse sarebbe la fine ultima, definitiva; invece l'età attuale è un'apocalisse continua, che non finisce mai, vale a dire a dire non una vera apocalisse. Se apocalisse è rivelazione delle cose ultime, la nostra età non è il tempo ultimo della vita, ma il penultimo: la fine è sempre più lontana. Origene chiamava questo tempo penultimo apocatastasi: non è il tempo della fine, della storia, dell'uomo, della civiltà, quanto piuttosto "un tempo della fine che non finisce di finire". Se la tecnica e il progresso moderno condizionano e dominano inevitabilmente la nostra vita, i filosofi si pongono il termine di "catastrofe" da un lato come svolgimento "fino alla fine", dall'altro come rivolgimento, cambiamento di direzione. In questa prospettiva la catastrofe ha il significato non di fine, ma di mutamento di forma, di riadattamento. La naturale conclusione di Belpoliti rimanda a Milan Kundera, il quale nell'*Insostenibile leggerezza dell'essere* scrive che, prima di essere dimenticati, "verremo trasformati in 'kitsch'. Il 'kitsch' è la stazione tra l'essere e l'oblio".

c. d.

■

NOVITÀ FISCALI? 'il fisco' RISPONDE

Opere dirette
da Pasquale Marino

QOL il fisco QUOTIDIANO ON-LINE

IL 'MONDO FISCALE ON-LINE'
CONTINUAMENTE AGGIORNATO.



Solo
€ 245,00
anziché ~~€ 295,00~~

entrambi
solo
€ 368,00
anziché
~~€ 620,00~~

il fisco PLATINO

IL 'KIT FISCALE' PER I MIGLIORI
PROFESSIONISTI TRIBUTARI.



Solo
€ 285,00
anziché ~~€ 325,00~~

- Articoli e commenti
- Sentenze
- Circolari e note
- Risposte ai quesiti
- Scadenario tributario
- News
- Leggi e decreti tributari pubblicati sulla G.U.
- Documentazione esplicativa
- Monografie tributarie applicative di approfondimento

- 'il fisco' settimanale
- I Pockets legislativi
- 'Impresa commerciale industriale' mensile
- 'Rassegna tributaria' bimestrale
- 2 CD - Rom con le 'Raccolte Semestrali' delle riviste 'il fisco' e 'Rassegna tributaria' 2007
- 'Indici' volume

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
E PER RICEVERE UN DIMOSTRATIVO
CONTATTI L'AGENTE DI ZONA
PER ENNA, CALTANISSETTA,
RAGUSA E SIRACUSA:

MARCO AREZZO

Via Roma, 52 97100 RAGUSA

TEL. 0932.686700 - CELL.338.8388890

E-MAIL: marezco@agenziawkiprofessionale.it

il fisco Oltre 30 anni
di certezza
tributaria